OLIERVANOM Esternis / Revening the former 12/06/15 4 COMUNE DI GENOVA 1 0 GIU 2015 Prot. Nº PEC 187328 via pec: comunegenova@postemailcertificata.it segue raccomandata a/r Ill.mo Signor Sindaço del Comune di Genova Via Garibaldi, 9 16124 GENOVA *** Oggetto: Progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 4 marzo 2015 - Presentazione di osservazione ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 del 1997 e s.m. ed i.. La Società OR.SA.2000 S.r.I. (P. I.V.A. 01009470095), con sede in Savona, Calata Sbarbaro 38, in persona del legale rappresentante in carica, Ing. Gianfranco Gaiotti, assistita nel presente procedimento dall'Avv. Paolo Gaggero, con studio in Genova, Via Roma, 4/3, presso il quale si domicilia, in qualità di proprietaria del compendio immobiliare denominato Ville Dufour/Cevasco, sito in Genova Cornigliano, Via San Giacomo Apostolo, nn. 1, 1A, 1B e 3 identificato al Catasto come segue: Catasto Fabbricati - Comune di Genova COR Foglio 77 particella 293-177 sub 1 (villa Doria Dufour)

	particella 293 sub 2, 3, 4, 5, 6 (villa Doria Dufour)	
7111 1111 1011	particella 180 sub 2, 3 (villa Cevasco);	
	particella 178 (corpo diruto)	
	particelle 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1469, 1471, 1472, 1473,	
	1474, 1475, 1476 (aree pertinenziali)	
	Catasto Terreni - Comune di Genova	
	Sezione 3	
	Foglio 77	
	Particella 177 (villa Doria Dufour);	
	Particella 180 (villa Cevasco);	
	Particella 178 (volume diruto)	
	Particelle 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1469, 1471, 1472, 1473,	
	1474, 1475, 1476	
	presenta la seguente	
	OSSERVAZIONE	
	al Progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ai sensi e	
	per gli effetti dell'articolo 40, comma 3, della legge regionale 4 settembre	
	1997, n. 36 e s.m. ed i	
	*** ***	
	La Società esponente è proprietaria del compendio immobiliare indicato	
	in epigrafe, avendo incorporato la Società FIDIA S.r.l. la quale lo ha	
	PO11,	encolemn money
	regis	
	1124, dalla Società Tono S.p.a. (controllata SPIM e quindi dal Comune di	
	Genova).	
	,	-
	2	

(6)	2. Sulla base dello strumento urbanistico generale vigente, P.U.C.		
	approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 in data		
	10 marzo 2000 e relative varianti e aggiornamenti ai sensi della legge n. 36		
	del, 1997 (variante approvata con deliberazione del Consiglio comunale n.		
	85 del,2009, per adeguamento dello strumento alla legge regionale n. 16 del		
	2008; variante puntuale approvata con deliberazione del Consiglio		
	comunale n. 58 del 20 luglio 2010, avente ad oggetto "Aggiornamento		
	periodico al vigente PUC ai sensi dell'articolo 43 della LU.R. 36/97", di		
	trasformazione dell'area oggetto dell'intervento de quo da sottozona "FF" a		
	sottozona "AV"), il compendio di cui si tratta è in parte inserito nella		
	sottozona "AV", in parte in sottozona "AS", per le quali, per quanto qui		
	rileva, era consentita la possibilità di realizzare quali nuove costruzioni		
	"edifici compatibili, in luogo di edifici preesistenti ove si rilevi l'esigenza di		
	riqualificare una situazione ambientalmente compromessa, con obbligo di		
	reperire parcheggi pertinenziali", e, quanto ai parcheggi, era prevista la		
	possibilità di realizzare parcheggi in struttura interrati, " salvo contenute		
	correzioni del profilo del terreno tendenti alla qualificazione ambientale".		
-	3. Il progetto Preliminare del nuovo Piano Urbanistico, adottato con		
	deliberazione del Consiglio comunale in data 7 dicembre 2011 - operante in		
	salvaguardia all'epoca della presentazione della richiesta di permesso di		
	costruire da parte dell'odierna esponente di cui infra -, individua per il		
	compendio di cui qui si discute la seguente zonizzazione: area AC-US		
***	ambito di conservazione dell'impianto urbano storico (Norme di		
	Conformità), per la quale, ancora, erano consentiti interventi di nuova		
	costruzione di "a) parcheggi pertinenziali o "fai da te" esclusivamente	*	

interrati; b) nuovi edifici in luogo di edifici preesistenti, anche con incremento della S.A. preesistente nel limite del 20%, ma esclusivamente per effetto di recupero di S.A. derivante da anticipati interventi di demolizione come disciplinato dall'articolo 10 delle norme generali". , Questo ragionevolmente, stante il trattarsi di disciplina urbanistica prodromica al (e necessaria per) il recupero e la riqualificazione del compendio storico interessato e non avendo questa ancora avuto luogo. 4. In tale contesto, nel febbraio del 2012 FIDIA S.r.l. ha presentato al Comune di Genova una richiesta di permesso di costruire riguardante il "restauro e risanamento conservativo con ricostruzione di nuovi edifici per Villa Doria Dufoia e Villa Cevasco Pinelli", con previsione - tra l'altro della ricostruzione di metà di Villa Cevasco (onde ottenere l'impianto originario sulla base della cartografia storica), mediante recupero di S.A. derivante da anticipati interventi di demolizione, nonché dell'inserimento in sottosuolo di due corpi contigui di parcheggi. 5. Trattandosi di aree ed edifici "di interesse artistico o storico" sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m., la Società, con istanza in data 28 febbraio 2012, protocollata al n. 6095, richiedeva alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria la prevista autorizzazione, ai sensi degli articoli 10, comma 1, 21 e 22 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. La Soprintendenza, con Nota prot. n. 20297 del 2 luglio 2012, autorizzava le opere progettate, così come rappresentate e descritte negli elaborati allegati all'istanza.

6. Dopo l'adozione del Progetto Preliminare di PUC, l'Amministrazione

Comunale ha ritenuto di avviare un processo di consultazione pubblica, anche con i cittadini, le associazioni, gli stakeholders genovesi e i singoli Municipi sui temi generali contenuti nel progetto preliminare e sulle osservazioni pervenute, attraverso incontri municipali e tavoli tematici. Inoltre, nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica increnti il PUC, la Regione si è espressa con deliberazione della Giunta n. 1280/2012 e correlato parere n. 27 del 9 ottobre 2012, dopo il quale l'Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2014 un documento di analisi delle prescrizioni regionali e delle relative ipotesi di recepimento, con determinazione anche delle linee di indirizzo per l'esame delle osservazioni relative al Progetto Preliminare. In data 13 ottobre 2014, la Giunta Comunale ha poi licenziato la proposta di delibera n. 40 al Consiglio Comunale, cui è seguita - il 5 febbraio 2015 - la decisione di Giunta n. 3/2015, avente ad oggetto "Integrazione e modifica della proposta di Giunta al Consiglio n. 40/2014 "approvazione di documento contenente determinazioni in merito ai pareri ed osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a) della legge regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni ed adozione del progetto definitivo del Piano Urbanistico comunale", principalmente finalizzata al recepimento dei pareri dei Municipi relativamente alla proposta di delibera di cui si è detto. Infine, in data 4 marzo 2015, è stata emanata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8, con la quale è stato adottato il progetto definitivo

	(
	di PUC, oggetto delle presenti osservazioni.	
	7. Nel progetto definitivo ultimo adottato, il compendio immobiliare di cui	
	si tratta è stato sorprendentemente inserito in zona "AC-VU", con rilevanti	
	e alquanto deteriori conseguenze dal punto di vista degli interventi	
14.75	ammessi.	
	Per quanto qui rileva, attualmente, la nuova costruzione sarebbe	
	"consentita esclusivamente per l'ampliamento volumetrico di edifici	
- //	esistenti comportante incremento della S.A. esistente nel limite del 20%,	
	purché previsto da un progetto che ne dimostri la compatibilità sotto il	
***************************************	profilo architettonico e paesaggistico anche in relazione al contesto", ed è	
***	previsto che i parcheggi pertinenziali possano "essere realizzati nella	
	misura massima del 35% della S.A. esclusivamente a raso" (mentre per	
	la zona "AC-US", ove rientravano in origine gli immobili di proprietà della	
	FIDIA S.r.l., permane invece la possibilità di realizzare nuovi edifici in	
	luogo di edifici preesistenti, con incremento della S.A. preesistente nel	
	limite del 20%, per effetto di recupero di S.A. derivante da anticipati	
	interventi di demolizione, ed anche parcheggi " interrati, a raso o al	•
	piano terra degli edifici nel rispetto delle norme di tutela dei fronti	
	commerciali di cui all'articolo AC-US 4".	
	8. Ad esito dell'inserimento, nel definitivo di P.U.C., degli immobili de	
	quibus in zona "AC-VU", quindi, la complessa operazione di recupero e	
	riqualificazione, con ricostruzione, inerente Villa Doria Dufour e Villa	
	Cevasco Pinelli progettata dalla Società odierna esponente - consentita sulla	
	base della disciplina anteriore - non è più realizzabile.	
	Questo perché, da un lato, è escluso dalle norme che possano avere	
72	6	

luogo interventi di "nuova costruzione", sebbene con il recupero di S.A. derivante da anticipati interventi di demolizione (che, stando al progetto presentato, è condizione necessaria per ricostruire una metà di Villa Ceyasco), dall'altro, non è più possibile la realizzazione di parcheggi interrati, con la conseguenza che - avendo la Soprintendenza negato la possibilità di costruire parcheggi a raso (invero ragionevolmente, visti gli intuitivi effetti deteriori per il bene storico protetto) -, risulta di fatto inibita, nella fattispecie, la dotazione di parcheggi pertinenziali richiesti per legge. 9. La Società, quindi, si vede inopinatamente precludere un complessivo intervento di recupero già favorevolmente vagliato dalla Soprintendenza e di imminente approvazione, avendo anche già ottenuto il parere positivo del Municipio (situazione che ha anche comportato contatti in fase ormai avanzata con gli Uffici competenti per dar corso alla Conferenza di servizi di approvazione). L'intervento in questione (e, quindi, la disciplina di Piano che lo consente e che si intenderebbe modificare), del resto, non pone evidentemente alcun problema di tutela dell'ambito coinvolto, conclusione che è intuitivamente in re ipsa nel favorevole avviso della Soprintendenza, trattandosi di recupero qualificante di due ville (Cevasco Pinclli e Doria Dufour) in stato di totale abbandono da anni. Al contrario, ad opporsi alla conferma della nuova disciplina sono non solo i principi di ragionevolezza, logicità, coerenza e proporzionalità dell'azione amministrativa, ma anche direttamente elementari ragioni di tutela dell'interesse pubblico specifico implicato, posto che - in fin dei conti - ne scaturirebbe null'altro che una permanenza sine die della odierna

annosa situazione di abbandono, inevitabile laddove l'intervento di recupero venisse precluso.

D'altro canto, in tale contesto, laddove il procedimento di rilascio del pertinente permesso di costruire fosse travolto, sussisterebbe anche una lesione della posizione di affidamento ingenerata in capo alla scrivente, tanto più che l'immobile è stato in sostanza acquistato dal Comune di Genova (essendo dante causa di FIDIA S.r.l. la Tono S.p.a., controllata SPIM), con ricadute anche dal punto di vista contrattuale (confidandosi in una disciplina di Piano che consentiva pacificamente il recupero in questione, ragione per cui la Società si è determinata all'acquisto degli immobili de guibus, in stato di abbandono ed altrimenti inutilizzabili). 10. Per concludere, quindi, si domanda che la disciplina di P.U.C. da ultimo adottato di cui si è detto (che prevede l'inclusione degli immobili in zona diversa dalla precedente, con conseguente vigenza di disposizioni ostative al loro recupero) venga rimeditata alla luce delle presenti osservazioni e delle problematiche evidenziate, chiedendosi in particolare che ricostituendo la disciplina di progetto preliminare - si renda concretamente attuabile l'intervento progettato dalla Società, per il quale la stessa ha investito ingenti somme ed il cui iter di approvazione è attualmente già avviato.

*** **** ***

Confidando nell'utilità del presente apporto collaborativo, e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento reputato utile, si insta per l'accoglimento di quanto sopra.

Genova, 10 giugno 2015

	1	1
	Note that the second se	
	OR.SA,2000 S.r.l.	1
		4
	(il legale rappresentante pro-tempore)	
	The state of the s	
	Avv. Paolo Gaggero	
	Avv. Paolo Gaggero	
	1	
	17/1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Land the second of the second	

		*
		······································
1	9	
-		
1		